

Commissione Paritetica Cantonale nel ramo della Pittura, Verniciatura, Tappezzeria e Sabbiatura

resp.: S. Lupi
e-mail: sonia.lupi@cpcedilizia.ch

6501 Bellinzona, 14 aprile 2009

Alle spettabili
Imprese nel ramo della pittura, verniciatura,
tappezzeria e sabbiatura del cantone Ticino

ADEGUAMENTI AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO (CCL-TI) A PARTIRE DAL 1° APRILE 2009

Egregi Signori,

ci preghiamo comunicarvi gli adeguamenti contrattuali concordati recentemente dalle parti contraenti del CCL-TI nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura del cantone Ticino sulla scorta degli accordi intervenuti a livello nazionale.

1. Aumento salariale individuale dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010

Il datore di lavoro è tenuto a concedere ad ogni lavoratore un aumento base di **fr. 90.— mensili**.

Inoltre deve essere concesso un aumento medio al merito di **fr. 10.— mensili** (numero lavoratori occupati al 1° aprile 2009 x fr. 10.--, da distribuire dal datore di lavoro sulla base del libero apprezzamento).

Sono esclusi i giovani lavoratori con certificato di capacità, tutti gli apprendisti, compresi quelli che hanno terminato il tirocinio e che attendono di presentarsi agli esami, così pure coloro che non hanno superato gli esami di fine tirocinio e che intendono ripeterli entro un anno.

Tuttavia devono essere rispettati i salari base di cui ai punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10.

2. Nuovi salari base validi dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010

<u>Classe</u>	<u>Salario base</u>
2.1. Capi operai	fr. 70'512.-- all'anno fr. 5'424.-- al mese
2.2. Lavoratori qualificati con certificato di capacità e 3 anni di esperienza	fr. 61'503.-- all'anno fr. 4'731.-- al mese
2.3. Lavoratori qualificati senza certificato di capacità	fr. 56'836.-- all'anno fr. 4'372.-- al mese

- | | | |
|-------|---|--|
| 2.4. | Lavoratori ausiliari | fr. 54'470.-- all'anno
fr. 4'190.-- al mese |
| | Per i "lavoratori ausiliari" trascorsi 24 mesi di attività in questa classe salariale avviene la promozione nella categoria "lavoratori qualificati senza certificato di capacità" | |
| 2.5. | Lavoratori estranei al ramo | fr. 50'648.-- all'anno
fr. 3'896.-- al mese |
| | Per i lavoratori estranei al ramo (senza esperienza professionale) trascorsi 24 mesi di attività in questa classe salariale avviene la promozione nella categoria "lavoratori ausiliari" | |
| 2.6. | Giovani lavoratori con certificato di capacità | |
| | a) nel 1° anno dopo la fine del tirocinio | fr. 3'996.-- al mese |
| | b) nel 2° anno dopo la fine del tirocinio | fr. 4'231.-- al mese |
| | c) nel 3° anno dopo la fine del tirocinio | fr. 4'495.-- al mese |
| 2.7. | Apprendisti | |
| | a) nel 1° anno di tirocinio | fr. 860.-- al mese |
| | b) nel 2° anno di tirocinio | fr. 1'020.-- al mese |
| | c) nel 3° anno di tirocinio | fr. 1'560.-- al mese |
| 2.8. | L'apprendista che ha terminato il tirocinio e che attende di presentarsi agli esami di fine tirocinio, sarà retribuito in ragione di un salario base di fr. 1'730.— mensili . | |
| 2.9. | L'apprendista che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno, sarà retribuito in ragione di un salario di fr. 2'860.— mensili (se non va a scuola e/o frequenta i corsi d'introduzione) | |
| 2.10. | L'apprendista che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno (rinnovo del contratto di tirocinio), sarà retribuito in ragione di un salario di fr. 2'060.— mensili (se va a scuola e/o frequenta i corsi d'introduzione) | |

3. Trasferte a partire dal 1° aprile 2009

Se il lavoro viene eseguito a oltre 12 km dalla sede principale o dalla succursale dell'impresa, purché non si tratti di località situata sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente percorrere per raggiungere la sede o la succursale, l'impresa deve corrispondere al lavoratore un'indennità di **fr. 16.—** a titolo di indennizzo per il pranzo, fermo restando il rispetto dell'art. 18.5. (rispetto dell'orario di lavoro).

Vi rendiamo inoltre attenti che l'indennità di trasferta, quale prestazione per il pranzo, è sottoposta alle imposte alla fonte (vedi nostra circolare del 31 marzo 2008).

4. Raggio di applicazione (modifica art. 1 CCL dal 1° aprile 2009)

1.1. Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono vevolevoli su tutto il territorio del cantone Ticino per tutti i lavoratori e le aziende che eseguono:

- lavori di pittura, verniciatura, tappezzeria, isolamento termica, risanamento del calcestruzzo, segnaletica stradale orizzontale, sabbiatura per conto di enti pubblici
- alle amministrazioni immobiliari e aziende commerciali che possiedono un proprio reparto di pittura.

Sono esclusi i dirigenti che si occupano esclusivamente di mansioni amministrative ed il personale d'ufficio.

5. Validità del Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI)

La validità del Contratto Collettivo di Lavoro avrà scadenza il 31 marzo 2010.

6. Coefficiente

Rimane invariato rispetto al precedente (2262).

Come al solito, invitiamo le imprese a voler applicare scrupolosamente le nuove norme ed a prendere nota che siamo volentieri a loro disposizione per fornire quelle informazioni che dovessero rivelarsi necessarie.

Con i migliori saluti.

per la Commissione Paritetica Cantonale

Il presidente:

Giuliano Butti

il segretario:

f.f. Sonia Lupi